



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 84 – 21 GIUGNO 2023

Udienza del 07 giugno 2023

63.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Fiabane Alessandro

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

| | |
|--------------------|----------------|
| Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| Avv. Andrea Varano | Componente |

Con atto del 19/04/2023 la Procura Federale deferiva innanzi all'intestato Tribunale:

*- **Alessandro Fiabane**, per aver pubblicato sul social network Facebook un commento dal contenuto offensivo e diffamatorio nei confronti dell'immagine della FIPAV, lasciando intendere che la gestione organizzativa della pallavolo sarebbe viziata da giochi di potere, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav e con l'aggravante di cui alla lettera f) dell'art. 103, Reg. Giur. FIPAV.*

A fronte di tale deferimento Il Tribunale Federale con provvedimento del 02/05/2023 disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 07/06/2023 da tenersi in videoconferenza.

A detta udienza si collegava il rappresentante della Procura avv. Giorgio Guarnaschelli il quale esponeva i capi di imputazione di cui al deferimento, e ritenuta accertata la responsabilità disciplinare del Fiabane oltre che sussistente l'aggravante di cui alla lettera "f" dell'art. 103 del Reg. Giur. della FIPAV, chiedeva l'irrogazione di adeguata sanzione a carico dell'incolpato.

Si collegava anche il sig. Fiabane personalmente il quale confermava di essere l'autore del Post incriminato, ma precisava che non era sua intenzione offendere nessuno e né tantomeno la Federazione Pallavolo; spiegava, infatti, che il suo era stato soltanto un gesto di solidarietà verso alcune colleghe che attraverso il medesimo social network lamentavano la sussistenza del sistema di valutazione degli arbitri mediante la verifica del loro peso corporeo.



IL TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e le difese dell'incolpato;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia della pubblicazione del post da parte dell'incolpato, inviata il 22/02/2023 dal responsabile degli Ufficiali di Gara della regione Friuli Venezia Giulia, sig. Giuseppe Curto, alla Procura Federale; allegata alla denuncia vi era la fotografia dell'immagine contenente il commento dell'incolpato il quale, sul profilo Facebook di una collega che lamentava l'ingiustizia di valutare un arbitro in base al suo peso, si univa alla generale contestazione traendo spunto da un episodio che gli era capitato durante la sua carriera arbitrale e si spingeva in una chiosa sul mondo della federazione pallavolo, facendo intendere che anche in quell'ambito contavano soltanto le amicizie ed i poteri forti.

A fronte di detta comunicazione, la Procura Federale necessariamente apriva la relativa indagine al termine della quale, con atto del 16/03/2023, informava il sig. ing. Alessandro Fiabane della conclusione delle indagini a suo carico e procedeva al suo deferimento.

Al termine dell'udienza del 07/06/2023, il Tribunale all'esito dell'esame del materiale istruttorio acquisito e delle dichiarazioni degli intervenuti rileva:

non possono sussistere dubbi sul profilo disciplinarmente rilevante della dichiarazione pubblicata dall'ing. Fiabane sul Social Network in questione, né, del resto, può negarsi la sussistenza dell'aggravante contestata, tuttavia, il comportamento processuale dell'incolpato ed il sincero pentimento manifestato inducono il Collegio al contenimento della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione del sig. Alessandro Fiabane per mesi tre da ogni e qualsiasi attività federale.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 giugno 2023